



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 10 marzo 2011

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0001 (COD)**

**5018/1/11
REV 1 (it)**

**CONSOM 1
MI 1
CODEC 1**

PROPOSTA

n. prop. Comm.:	COM(2010) 791 definitivo/2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l'applicazione della normativa che tutela i consumatori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la **nuova versione** del documento della Commissione COM(2010) 791 definitivo.

All.: COM(2010) 791 definitivo/2



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 10.3.2011
COM(2010) 791 definitivo/2

2011/0001 (COD)

Corrigendum:

Concerne uniquement la version IT

Annule et remplace la version du 3.1.2011

Correction du titre de la première page

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il Regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l'applicazione della normativa che tutela i consumatori.

(testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Gli obiettivi generali del regolamento di modifica proposto consistono nel garantire che il regolamento (CE) n 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina la cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l'applicazione delle norme relative alla tutela dei consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)¹, rimanga operativo e continui a garantire che non si verifichino discriminazioni tra transazioni intra-UE e nazionali per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza con cui eventuali infrazioni sono perseguite dalle autorità nazionali competenti. Per raggiungere questi obiettivi il regolamento proposto si prefigge lo scopo di aggiornare i contenuti dell'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori così da conformarsi alla recente evoluzione della legge in tema di tutela dei consumatori.

1.2. Contesto generale

La necessità di un apposito strumento giuridico è stata identificata per la prima volta nel Libro verde del 2001 sulla tutela dei consumatori nell'UE², che ha individuato una lacuna nell'applicazione della legislazione in tema di tutela degli interessi economici dei consumatori a livello di mercato interno. La Commissione ha presentato una comunicazione³ sul seguito da dare Libro verde e, previa ulteriori consultazioni dei governi nazionali e dopo aver preso in considerazione la risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 2002⁴; nonché le risoluzioni del Parlamento europeo⁵ ha presentato una proposta di regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori⁶. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato il 27 ottobre 2004 il regolamento seguendo la procedura di cui all'articolo 251⁷ CE. Il regolamento è applicabile a partire dal 29 dicembre 2005.

Il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori ha lo scopo di abolire le barriere alla cooperazione transfrontaliera tra le autorità pubbliche competenti nell'intento di individuare, verificare ed eliminare o proibire le infrazioni intra-UE

¹ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

² COM(2001) 531 definitivo.

³ COM(2002) 289 definitivo.

⁴ Risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 2002 sulla strategia per la politica comunitaria dei consumatori 2002-2006 GU C11 del 17.1.2003 pag. 1.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea per il futuro della politica europea dei consumatori (COM(2001) 531 - C5-0295/2002 – 2002/2151(COS)), Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive della tutela giuridica dei consumatori alla luce del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea (COM(2001) 531 - C5-0294/2002 - 2002/2150(COS)), Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia della politica dei consumatori 2002-2006' (COM(2002) 208 - C5-0329/2002 - 2002/2173(COS)).

⁶ COM(2003) 443 definitivo.

⁷ Articolo 294 del TFUE.

delle norme che proteggono gli interessi dei consumatori così da garantire un efficace funzionamento del mercato interno. Per raggiungere questo obiettivo il regolamento istituisce una rete di cooperazione tra le autorità pubbliche competenti, incrementando quindi la fiducia del consumatore nei confronti di offerte provenienti da oltreconfine e impedendo a commercianti e fornitori di sottrarsi abusivamente all'applicazione delle norme, a danno di commercianti e fornitori rispettosi della legge.

La rete istituita dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori segue e garantisce l'applicazione della normativa che protegge gli interessi dei consumatori. La normativa che rientra nell'ambito d'attività della rete è riportato nell'allegato di cui all'articolo 3, lettera a del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. Si ritiene pertanto opportuno garantire che l'allegato tenga conto dell'evoluzione del corpus legislativo dell'UE in tema di tutela dei consumatori.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'obiettivo di questa proposta è modificare l'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Il regolamento proposto adotterà alla situazione attuale il campo d'azione della cooperazione transfrontaliera tra autorità nazionali competenti, così da tener conto della recente evoluzione del corpus legislativo dell'UE in tema di tutela dei consumatori. Esso completa pertanto la vigente normativa UE in questo campo.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Poiché la proposta di regolamento modificativo non comporta alcun impatto economico, sociale e ambientale di rilievo non si ritiene necessaria una valutazione dell'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

L'articolo 95 CE⁸ è stato scelto come base giuridica per il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori in funzione delle finalità e degli obiettivi perseguiti dal regolamento. In particolare, esso mira a contrastare in maniera efficiente ed efficace i commercianti transfrontalieri disonesti che perturba il normale funzionamento del mercato interno, contribuendo così ad eliminare distorsioni della concorrenza e ostacoli al mercato interno.

La proposta di regolamento mira a preservare l'efficacia e l'efficienza delle attività di controllo transfrontaliere della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori modificando l'allegato al regolamento che disciplina tale attività, e in tal mondo

⁸ Articolo 114 del TFUE.

garantisce che il campo d'azione della cooperazione transfrontaliera rimanga adeguato alle esigenze. La proposta di regolamento contribuisce pertanto agli stessi obiettivi del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, mentre l'articolo 114 TFUE resta immutato in quanto base giuridica.

3.2. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

L'azione proposta comporta la modifica dell'attuale quadro normativo dell'UE e interessa pertanto un settore nel quale la Comunità ha già esercitato la sua competenza. La proposta risulta quindi conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE⁹.

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE la proposta di regolamento modificativo non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.

3.3. Scelta dello strumento

Si è scelto un regolamento poiché tale provvedimento aggiorna di fatto il campo d'applicazione degli accordi concernenti la cooperazione tra le autorità pubbliche di diretta competenza per tenere conto della recente evoluzione del corpo legislativo UE sulla tutela dei consumatori.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

La proposta di regolamento modificativo riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

6. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA

Allo scopo di semplificare il quadro normativo di riferimento in tema di tutela dei consumatori la proposta di regolamento modificativo eliminerà le disposizioni obsolete dell'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori e le sostituirà con riferimenti aggiornati alla nuova normativa. L'aggiornamento dell'allegato consiste nell'eliminarne le norme che non sono rilevanti ai fini della cooperazione per la tutela dei consumatori tra le autorità nazionali competenti e nel sostituire i riferimenti a disposizioni obsolete ormai non più in vigore con altri relativi alle nuove disposizioni in tema di tutela dei consumatori.

⁹ Ex articolo 5 CE.

6.1. Cancellazioni

6.1.1. La direttiva relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa

- Direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa¹⁰.

Dall'allegato andrebbe espunta la direttiva 84/450/CEE al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori in quanto sostituita dalla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa¹¹. La direttiva 2006/114/CE non si prefigge lo scopo di proteggere gli interessi globali dei consumatori, ma solo in rapporto con la pubblicità comparativa. Nel regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori andrebbe pertanto unicamente incluso un riferimento agli articoli sulla pubblicità comparativa della direttiva 2006/114/CE.

- Direttiva 97/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa¹².

La direttiva 97/55/CE è una direttiva che modifica la direttiva 84/450/CEE abrogata sulla pubblicità ingannevole e andrebbe pertanto espunta dall'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

6.2. Sostituzioni

6.2.1. La direttiva relativa al credito al consumo

- Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo¹³.

La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori ha abrogato la direttiva 87/102/CEE¹⁴ che andrebbe pertanto espunta dall'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

- Direttiva 2008/48/CE relativa a contratti di credito ai consumatori.

La direttiva 2008/48/CE relativa a contratti di credito ai consumatori andrebbe invece inclusa nell'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori in quanto intesa a sostituire la direttiva 87/102/CEE.

¹⁰ GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE, GU L 149. dell'11.6.2005, pag. 22.

¹¹ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

¹² GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18.

¹³ GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.

¹⁴ GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66, rettificata dalla GU L 207 del 11.8.2009, pag. 14.

6.2.2. *La direttiva sui servizi media audiovisivi*

- Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive¹⁵.

La direttiva 89/552/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese¹⁶. La direttiva 89/552/CEE andrebbe pertanto espunta dall'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

- Direttiva 2010/13/UE (Direttiva sui servizi media audiovisivi)

Le pertinenti disposizioni della direttiva sui servizi media audiovisivi andrebbero invece incluse nell'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori in quanto intese a sostituire la direttiva 89/552/CEE.

6.2.3. *La direttiva sulla multiproprietà*

- Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili¹⁷.

Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio¹⁸ è stata abrogata dalla direttiva 2008/122/CE. La direttiva 94/47/CE andrebbe pertanto espunta dall'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

- Direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio.

La direttiva 2008/122/CE andrebbe invece inclusa nell'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori in quanto intesa a sostituire la direttiva 94/47/CEE.

¹⁵ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23, modificata dalla direttiva 2007/65/CE, GU L 332 del 18.12.2007, pag.27.

¹⁶ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

¹⁷ GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

¹⁸ GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.

6.3. Rettifica

6.3.1. *Direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.*

Il riferimento attualmente fatto nell'allegato alla direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori recita:

"Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). Direttiva modificata dalla decisione 2002/995/CE della Commissione (GU L 353 del 30.12.2002, pag. 1)."

La decisione della Commissione 2002/995/CE non modifica la direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e il riferimento andrebbe di conseguenza corretto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il Regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili di fare applicare la normativa che tutela i consumatori.

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea¹⁹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni²¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio²² definisce le condizioni alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa sulla tutela dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno, nonché di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.
- (2) L'articolo 3, lettera a del regolamento (CE) n. 2006/2004 dispone che per "norme che proteggono gli interessi dei consumatori" si intendono le direttive elencate all'allegato e recepite negli ordinamenti giuridici nazionali interno degli Stati membri, nonché i regolamenti elencati all'allegato in questione ("l'allegato").
- (3) Molti atti legislativi contenuti nell'allegato sono stati nel frattempo abrogati e sostituiti da nuove disposizioni.

¹⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

²¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

²² GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

- (4) La direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa²³ è stata abrogata dalla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. Il riferimento della direttiva 84/450/CEE va pertanto espunto dall'allegato. Si ritiene inoltre opportuno includere unicamente un riferimento agli articoli specifici della direttiva 2006/114/CE finalizzati alla protezione degli interessi dei consumatori all'allegato.
- (5) Direttiva 97/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa²⁵ è una direttiva che modifica la direttiva 84/450/CEE, che viene abrogata. Il riferimento alla direttiva 97/55/CE andrebbe pertanto espunto dall'allegato.
- (6) La direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 del Consiglio per il ravvicinamento di norme, regolamenti e disposizioni amministrative degli Stati membri relative al credito al consumo²⁶ è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio²⁷. Il riferimento alla direttiva 87/102/CEE presente nell'allegato va pertanto sostituito con il riferimento alla direttiva 2008/48/CE.
- (7) La direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi²⁸ è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui servizi di media audiovisivi)²⁹. A norma dell'articolo 34 della direttiva 2010/13/UE i riferimenti alla direttiva 89/552/CEE presenti nell'allegato alla direttiva (CE) n. 2006/2004 vengono considerati riferimenti alla direttiva 2010/13/UE. Per preservare la leggibilità dell'atto si ritiene ciononostante opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 89/552/CEE presente nell'allegato con un riferimento ai pertinenti articoli della direttiva 2010/13/UE.
- (8) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori non è stata modificata dalla decisione 2002/995/CE della Commissione e il riferimento a quella decisione va espunto dal testo.
- (9) La direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili³⁰ è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del

²³ GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE, GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

²⁴ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

²⁵ GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18.

²⁶ GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.

²⁷ GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66, rettificata dalla GU L 207 del 11.8.2009, pag. 14.

²⁸ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23, modificata dalla direttiva 2007/65/CE, GU L 332, del 18.12.2007, pag.27.

²⁹ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

³⁰ GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio³¹. A norma dell'articolo 18 della direttiva 2008/122/UE i riferimenti alla direttiva 94/47/CEE presenti nell'allegato alla direttiva (CE) n. 2006/2004 vengono considerati riferimenti alla direttiva 2008/122/UE. Per preservare la leggibilità, si ritiene ciononostante opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 94/47/CE presente nell'allegato con un riferimento ai pertinenti articoli della direttiva 2008/122/CE.

- (10) L'allegato al regolamento (CE) n. 2006/2004 viene modificato di conseguenza.
- (11) La direttiva 87/102/CEE viene sostituita dalla direttiva 2008/48/CE, mentre la direttiva 2008/48/CE non afferma espressamente che riferimenti alla direttiva 87/102/CEE abrogata sono da considerare come riferimenti alla direttiva 2008/48/CE. Per motivi di certezza del diritto si ritiene pertanto opportuno porre in vigore la presente direttiva in via prioritaria;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 2006/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

³¹ GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è così modificato:

(1) Il testo della nota (1) è sostituito dal seguente:

"(1) Direttive n. 6, 8 e 13 contengono disposizioni specifiche."

(2) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21). articoli 1, 2, lettera c), 4, 5, 6, 7 e 8."

(3) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66)."

(4) Il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, del 15.4.2010, pag. 1). Articoli 9, 10, 11 e dal 19 al 26"

(5) Il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29)."

(6) Il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10)."

(7) Il punto 9 è soppresso.